

I codici CER per i rifiuti da trattamenti

di Mauro Sanna

Anche se sono trascorsi ormai tre anni dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 05242/2014 a seguito del deposito della consulenza tecnica disposta ai sensi dell'art. 86 c.p.a. ed affidata al Ministero dell'Ambiente, quale Verificatore, incaricato dal medesimo Consiglio di Stato con sentenza n. 351 dell'11 giugno 2013, per la loro rilevanza, risulta utile rammentare alcuni degli argomenti in essa trattati.

La sentenza del Consiglio di Stato, depositata in data 27.10.2014, riguardava la qualificazione degli impianti di trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani della Campania denominati STIR, il cui funzionamento era illustrato nella consulenza depositata dal Verificatore, e conteneva argomenti e conclusioni tuttora non pienamente assimilati ed applicati.

I principali argomenti, per i quali si giunge a conclusioni e definizioni chiare ed univoche, fondamentali nella gestione dei rifiuti, sono:

- la nozione di trattamento propedeutico all'abbancamento in discarica,
- la nozione generale di trattamento di un rifiuto,
- il principio dell'autosufficienza regionale nello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani,
- la modalità di classificazione dei codici speculari CER 19 12 12 e codice CER 19 12 11,
- la necessità di trattamento preventivo di stabilizzazione per i rifiuti con una consistente attività biologica classificati con codice CER 19 05 01.

1. La nozione di trattamento propedeutico all'abbancamento in discarica

La definizione di trattamento data dall'art. 183 lett s) del D.Lgs. 152/06 è quella di *operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento*.

In relazione a tale nozione la sentenza del Consiglio di Stato evidenzia:

Nel caso di specie, come già rilevato in precedenza, le approfondite indagini svolte dal verificatore hanno accertato che "...le caratteristiche dei rifiuti in uscita dal trattamento, pur evidenziando alcune proprietà analitiche diverse rispetto a quelle del rifiuto urbano in ingresso, non consentono di sostenere che il trattamento ha modificato le stesse conformemente agli scopi previsti dal citato art. 2 [comma 1, lett. g), del D. Lgs. n.

36/2003]", giacché "...il confronto fra le quantità di rifiuti in ingresso e quelle in uscite mostra scarse differenze che indicano esigue perdite di processo legate alla mancata stabilizzazione che non comporta una riduzione dei volumi complessivamente avviati alle successive operazioni di smaltimento" ed inoltre "...la mancata stabilizzazione della frazione umida trito vagliata rende inefficace il trattamento e non consente di soddisfare le esigenze di tutela ambientale richieste dal dettato comunitario e nazionale, generando un flusso di rifiuti con caratteristiche chimico - fisiche e biologiche che, per carico organico ed emissioni odorigene, risulta egualmente se non più problematico dal punto di vista gestionale e di trasporto, rispetto al rifiuto urbano indifferenziato al trattamento...".

Tali concetti sono esplicitati e resi misurabili da quanto contenuto nella consulenza del Verificatore a cui la Sentenza si riferisce in modo diretto:

Nella Strategia nazionale i rifiuti biodegradabili sono quelli soggetti a decomposizione aerobica ed anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone, ma anche legno e fibre tessili naturali in considerazione del fatto che nella discarica i processi anaerobici protratti decompongono anche questi materiali.

in tale documento, viene data particolare rilevanza ai rifiuti biodegradabili sottoposti a pretrattamento biologico (es. biostabilizzato, bioessiccato, digestato, scarti di impianti di trattamento biologico). Tali rifiuti vengono considerati non biodegradabili, ai fini della quantificazione dei flussi conferiti, solo se presentano un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mg O₂/(kg VS x h) o un indice di respirazione statico (IRS) inferiore a 400 mg O₂/(kg VS x h). L'impostazione è quella seguita in una proposta di direttiva europea sul trattamento biologico dei rifiuti biodegradabili¹ che prevede che il rifiuto residuo possa essere allocato in discarica solo se, dopo preventivo trattamento meccanico/biologico, presenta un 'certo grado di stabilità biologica misurata attraverso metodi respirometrici quali l'attività respiratoria dopo 4 giorni (AT4) o l'indice di respirazione dinamico. Anche nelle linee guida nazionali per l'identificazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento meccanico biologico,² il valore di riferimento considerato è posto pari a 1.000 mg O₂/(kg SV x h) alla

¹ Working document Biological Treatment of Biowaste 2nd draft - Brussels, 12 february 2001

² DM 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

fine della fase di biossificazione attiva e a 700 mg O₂/(kg Sv x h) al termine della fase di maturazione.

L'esame dei valori accertati da ARPAC per i parametri di riferimento del processo (analisi merceologica, IRD, DOC, PCI) evidenzia, quindi, che il trattamento operato dagli impianti STIR oggetto di indagine, non sia tale da garantire un effettivo miglioramento delle caratteristiche del rifiuto ai fini dello smaltimento in discarica.

Pertanto perché vi sia un effettivo trattamento, tale da farlo qualificare come utile all'abbancamento in discarica, sarà necessario che esso modifichi le caratteristiche del rifiuto così da ridurre il volume e lo stabilizzi, in modo da risultare efficace ai fini della tutela ambientale riducendo il carico organico e le emissioni odorigene.

2. La nozione generale di trattamento di un rifiuto

In relazione a tale nozione la sentenza del Consiglio di Stato, distinguendo il trattamento specifico preparatorio all'abbancamento in discarica dal trattamento generale a cui può essere sottoposto un rifiuto e dal quale perciò possono generarsi nuovi rifiuti quali quelli a cui competono codici CER differenti quali i codici speculari CER 19 12 12 e codice CER 19 12 11*, evidenzia:

Tenuto conto che nella disciplina comunitaria e in quella nazionale non è espressamente stabilito quali operazioni di trattamento producono un nuovo rifiuto, mentre è definito nuovo produttore di rifiuti (art. 183, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 152 del 2006) "chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti", deve concludersi che, come sottolineato anche dal verificatore, un'operazione di trattamento produce un rifiuto nuovo solo se la natura o la composizione che il rifiuto ha prima del trattamento sono diverse da quelle del rifiuto trattato

(omissis)

Dovendo infatti tale ultima norma essere interpretata conformemente al diritto comunitario, al rifiuto derivante da un'operazione di trattamento può essere legittimamente attribuito un codice CER nuovo rispetto a quello che il rifiuto aveva in origine solo se i due rifiuti sono diversi e cioè se l'operazione di recupero o di smaltimento ha prodotto un nuovo rifiuto.

(omissis)

La medesima sentenza, riportando quanto risposto al primo quesito dall'Organismo Verificatore evidenzia quanto segue:

In considerazione del trattamento effettuato negli STIR, gli stessi si configurano come nuovi produttori di rifiuti che, per natura e composizione, risultano diversi dal rifiuto urbano in entrata", con l'ulteriore conseguenza che "il codice 19 può perciò essere legittimamente assegnato ai rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti della Campania.

Pertanto i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento campani, pur se non hanno caratteristiche tali da permettere che siano abbancati in discarica senza ulteriori trattamenti, possono però essere classificati come speciali con codice della classe 19 e quindi non più con il codice della famiglia 20 specifico dei rifiuti solidi urbani.

3. Il principio dell'autosufficienza regionale nello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

Sulla base delle due nozioni di trattamento sopra esplicitate vengono quindi a distinguersi quelle che sono le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto da quella che è la sua classificazione e quindi il codice CER che gli compete per origine.

Le sue caratteristiche perciò, almeno che non abbiano rilevanza sul contenuto di sostanze pericolose, non influenzano il codice CER ma ne stabiliscono solo la possibilità di smaltimento diretto in discarica senza trattamento.

In relazione a tali diverse nozioni, la sentenza del Consiglio di Stato, distinguendo il trattamento generico dal quale perciò possono generarsi nuovi rifiuti a cui competono codici CER differenti, quali i codici speculari CER 19 12 12 e codice CER 191211*, dal trattamento finalizzato all'abbancamento in discarica, evidenzia come il rifiuto trattato, pur se ha subito una modifica del codice CER che gli compete, determinandone la classificazione con il codice CER del rifiuto speciale, non ha però perduto le caratteristiche di rifiuto urbano e come tale è sottoposto al principio dell'autosufficienza regionale per il relativo smaltimento.

In relazione a tale condizione la sentenza del Consiglio di Stato evidenzia quanto segue:

- In definitiva, benché il prodotto derivante dall'attività di triturazione, vagliatura primaria e vagliatura secondaria possa essere considerato come un nuovo prodotto in quanto realizzato negli stabilimenti per la tritovagliatura e l'imballaggio STIR (quali nuovi produttori di rifiuti ex art. 183 del D. Lgs.n. 152 del 1006), lo stesso non ha in concreto perduto le

caratteristiche di rifiuto urbano e come tale è sottoposto al principio dell'autosufficienza regionale per il relativo smaltimento.

Pertanto, come non irragionevolmente evidenziato dal verificatore "i rifiuti provenienti dagli STIR ai quali è attribuito il codice 19 continuano ad essere assoggettati al regime dei rifiuti urbani, ma ai soli fini dello smaltimento. Tale vincolo non opera qualora siano conferiti ad impianti di recupero o avviati a operazioni finalizzate al recupero".

4. Modalità di classificazione dei codici speculari CER 19 12 12 e codice CER 19 12 11

In relazione al nuovo rifiuto che viene a generarsi, a cui competono i codici speculari CER 19 12 12 e codice CER 19 12 11* la relazione del Verificatore incaricato dal Consiglio di Stato evidenzia, e non poteva fare diversamente, che l'assegnazione del codice 19 12 12, trattandosi di una voce specchio, può essere effettuata solo dopo idonea caratterizzazione del rifiuto che ne escluda la natura pericolosa.

In considerazione del trattamento effettuato negli STIR, gli stessi si configurano come nuovi produttori di rifiuti che, per natura e composizione, risultano diversi dal rifiuto urbano in entrata", con l'ulteriore conseguenza che "il codice 19 può perciò essere legittimamente assegnato ai rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti della Campania, ma la frazione umida tritovagliata con codice 191212 deve essere sottoposta ad ulteriore trattamento per essere conferita in discarica ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva 1999/31/CE e DLgs 36/03). Fermo restando che l'assegnazione del codice 191212, trattandosi di una voce specchio, può essere effettuata solo dopo idonea caratterizzazione del rifiuto che ne escluda la natura pericolosa";

Pertanto per classificare un rifiuto con il codice CER 19 12 12: altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*, piuttosto che con il codice CER 19 12 11* altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose, sarà necessario dimostrare in concreto che nel rifiuto non vi siano sostanze pericolose in concentrazioni superiori a quelle che lo rendono pericoloso ai sensi della Decisione 2000/532/CE s.m.i. e dovrà perciò essere effettuata necessariamente un'analisi completa del rifiuto e/o quando possibile, un test di laboratorio.

Solo quando sia stato dimostrato che nel rifiuto non sono presenti le sostanze pericolose che conferiscono le caratteristiche né essi presentano tali caratteristiche di pericolo, a

norma del regolamento 18 dicembre 2014 n. 1357720014/UE che ha sostituito l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 s.m.i., esso potrà essere classificato come non pericolosi.

Tale accertamento nel caso specifico di un rifiuto con codici speculari quali codice CER 19 12 12 e codice CER 19 12 11*, dovrà essere condotto secondo quanto previsto dall'art. 13 "b-bis) della Legge 11 agosto 2014, n. 116" - Conversione del DI 91/2014.

Per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso dovranno essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede mediante il campionamento e l'analisi del rifiuto e/o mediante test di laboratorio se previsto e possibile.

A tal fine si dovrà stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo, comparando le concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuando dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

Per le classi di pericolo HP1, HP2, HP3, HP12 e HP15 non sono stabilite concentrazioni che è possibile verificare mediante analisi chimica, conseguentemente la verifica se un rifiuto cui competono due codici speculari presenti o meno le caratteristiche di pericolo dovrà perciò avvenire mediante metodi di prova.

Diversamente per le caratteristiche di pericolo HP4 ,HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13 e HP14, quando un rifiuto non possa essere caratterizzato mediante analisi chimiche, perché queste non sono utilizzabili o non sono idonee allo scopo o di difficile esecuzione, si potrà procedere ad individuare le eventuali caratteristiche di pericolo mediante metodi di prova con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento (Ce) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (Ce) n.1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

In questa situazione pertanto sarà necessario verificare quali sono i metodi di prova previsti dal regolamento (Ce) n. 440/2008 e nel caso questi non siano applicabili, si dovranno reperire altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (Ce) n.1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

La procedura da seguire per la classificazione dei rifiuti con codici speculari, prevista dall'allegato alla decisione 2000/532/CE s.m.i., è anche ribadita, per quanto riguarda i

rifiuti destinati a discarica, dal paragrafo 1.1.2, lett. g) dell'allegato alla Decisione 2003/33/CE del 19 dicembre 2002, che prevede che i rifiuti definiti con voci speculari debbono essere assoggettati alla verifica delle proprietà che rendono pericolosi i rifiuti.

5. Necessità di trattamento preventivo di stabilizzazione per l'abbancamento in discarica per i rifiuti con una consistente attività biologica anche se classificati con codice 19 05 01

La definizione di *rifiuto biostabilizzato* data dall'art. 183 lett dd) del D.Lgs. 152/06 è quella di: “rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità”.

Tali concetti sono esplicitati e resi misurabili da quanto contenuto nella consulenza del Verificatore, a cui la sentenza si riferisce in modo diretto, per stabilire che, sia la frazione umida trito vagliata, che la frazione umida sottoposta al processo di stabilizzazione non adeguato identificata dal codice CER 19 05 01, è necessario che siano adeguatamente stabilizzati in modo da presentare un IRD inferiore al limite di 1.000 mg O₂/kgSVxh, stabilito dalla letteratura in materia. Annunciando la modifica al DM 27 settembre 2010, sulla base della quale sia previsto che anche per i rifiuti provenienti dal trattamento biologico non si applichi il limite per il DOC, a condizione che gli stessi siano trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica, *quali il compostaggio, la digestione anaerobica, ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal DM 29 gennaio 2007.*

D'altra parte l'applicazione del codice CER 19 05 01: parte di rifiuti urbani e simili non compostata, per i rifiuti provenienti dai trattamenti campani in cui i rifiuti erano sottoposti solo ad una parziale digestione aerobica, risulta impropria perché tale codice è relativo ad un rifiuto derivante da un processo di compostaggio in cui quindi si produce compost ed uno scarto non compostato

La produzione di compost da un rifiuto, se effettuata, è una attività di recupero definita dall'art. 183 lett t) del D.Lgs. 152/06 come: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C

della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Tale operazione di recupero non avveniva però negli impianti STIR né in generale avviene nei diversi impianti TMB presenti nel territorio nazionale.

Il rifiuto classificato con CER 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata, nel caso degli impianti STIR della Campania come in molti altri impianti TMB non era un residuo di una attività di compostaggio, processo che non avveniva in essi, ma solo uno scarto del processo di separazione delle frazioni umida e secca presenti nei Rifiuti Solidi Urbani.

Si trattava perciò di uno scarto che era stato trattato mediante fermentazione aerobica per procedere ad una sua parziale stabilizzazione e quindi non poteva essere classificato con codice CER19 05 01 ma, considerato che certamente derivava da un trattamento aerobico di rifiuti solidi, l'unico CER compatibile con tale rifiuto per origina è il codice CER19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti da trattamento aerobico di rifiuti solidi.